



COMUNE DI CECINA

ORDINANZA DEL SINDACO n° 26 del 18/04/2020

Proponente: Affari Generali

Oggetto:

COVID 19 - Misure relative alla regolamentazione del mercato alimentare di Cecina centro

II SINDACO

VISTI:

- l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998;
- gli articoli 50 e 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- la legge 24 novembre 1981 n. 689;

VISTI:

- il decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020 e convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13 e successivamente abrogato dal D.L. n. 19/2020 ad eccezione dell'art. 3 comma 6bis e dell'art. 4;
- il decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 avente ad oggetto "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020;
- il DPCM 1 marzo 2020;
- il DPCM 4 marzo 2020;
- il DPCM 8 marzo 2020;
- il decreto legge n. 11 del 8 marzo 2020 avente ad oggetto "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 8 marzo 2020;
- il DPCM 9 marzo 2020;
- il decreto legge n. 14 del 9 marzo 2020 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- il DPCM 11 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;
- il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Interno del 22 marzo 2020, relativa ad "Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";
- il DPCM 22 marzo 2020;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020 avente ad oggetto Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020;
- il decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 avente ad oggetto "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 28 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 84 del 29 marzo

2020;

- il DPCM 1 aprile 2020 con il quale, tra l'altro, viene disposta la proroga sino al 13 aprile 2020 dell'efficacia delle disposizioni dei DPCM 8, 9, 11 e 22 marzo nonché dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo e dell'ordinanza del 28 marzo 2020 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, recanti misure urgenti di contenimento del contagio;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.26 del 06 aprile 2020, avente ad oggetto "Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in materia di utilizzo delle mascherine";
- il decreto legge n.23 dell'8 aprile 2020, avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali";
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 31 del 10 aprile 2020, avente ad oggetto "Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 in materia di commercio;
- il DPCM 10 aprile 2020, avente ad oggetto "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 33 del 13 aprile 2020, avente ad oggetto "Ulteriori misure per le attività commerciali per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19";
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 14 aprile 2020, avente ad oggetto "Linee di indirizzo per la gestione del percorso COVID-19 in ambito territoriale";
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 35 del 14 aprile 2020, avente ad oggetto "Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in materia di utilizzo di mascherine – proroga dei termini di cui all'ordinanza 26/2020";

RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze nn. 8, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 dell'annualità 2020 con le quali sono state adottate, tra l'altro, misure a tutela della salute pubblica e di prevenzione e contrasto contro gli assembramenti di persone, in coerenza con le disposizioni vigenti a tale data;

RICORDATO che in data 14/03/2020 è stato accertato il primo caso positivo al COVID - 19 sul territorio comunale;

PRESO ATTO che la citata Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 13 aprile 2020, ha indicato una serie di condizioni per la ripresa delle attività commerciali, tra le quali:

- l'obbligo al rispetto di una distanza di sicurezza di almeno 1,8 m dagli altri lavoratori;
- l'obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell'utenza, in modo tale che sia sempre garantita la distanza interpersonale di almeno 1,8 metri;
- la regolamentazione dell'accesso in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
- l'accesso consentito solo a chi indossa mascherina protettiva, che copra naso e bocca, e dopo sanificazione delle mani e aver indossato guanti monouso.
- l'obbligo a carico degli esercenti l'attività commerciale di posizionare dispenser con liquido per la disinfezione delle mani e guanti monouso;
- l'obbligo di fornire informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e di avvertire la clientela, con idonei cartelli all'ingresso, della necessità di rispetto della distanza interpersonale di almeno 1,8 m.

RITENUTO che tali misure possano essere applicate, con i necessari adattamenti, anche alle attività commerciali su suolo pubblico, quali quelle esercitate nei mercati;

CONSIDERATO, in tal senso, che è stato verificato ed individuato tramite specifici sopralluoghi nell'area posta in Via Aldo Moro, Piazzale Veterani dello Sport, uno spazio che appare adeguato a consentire la collocazione della parte del mercato settimanale di Cecina centro riferita alla vendita di soli generi alimentari, nonché alle attività del settore agricolo comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi, specificamente consentite dal DPCM 10 aprile 2020, art. 1 rispettivamente lettera z) e lettera ee), nel rispetto delle modalità sopra indicate, dando così risposta alle istanze pervenute in tal senso, finalizzate alla ripresa dello specifico comparto alimentare alla luce anche dei risvolti economico- sociali della attuale fase emergenziale;

RITENUTO pertanto di riprendere l'attività nel mercato alimentare del martedì secondo la nuova dislocazione dei posteggi, del tutto straordinaria e provvisoria, dove la numerazione corrisponde all'assegnazione temporanea dei posteggi ai singoli operatori conservata agli atti d'ufficio e comunicata personalmente, individuata congiuntamente dal S.U.A.P. e dalla U.O.A. Polizia Municipale di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, che tiene conto delle indicazioni di cui all'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 13 aprile 2020;

INFORMATO il Prefetto di Livorno;

DISPONE

1) di prendere atto dei contenuti dell'ordinanza regionale n. 33 del 13 aprile 2020, ove sono indicate le condizioni per la ripresa delle attività commerciali riportate in premessa;

2) di riprendere, per le motivazioni espresse in narrativa, l'attività all'interno del mercato settimanale - edizione di Cecina centro - del mercato alimentare, ivi inclusa la vendita di semi, piante e fiori da parte di produttori agricoli secondo la nuova dislocazione dei posteggi individuata congiuntamente dal S.U.A.P. e dalla U.O.A. Polizia Municipale di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

In particolare lo svolgimento del mercato alimentare del martedì avverrà nel Piazzale Veterani dello Sport con le seguenti modalità operative:

- individuazione di accessi ed uscite obbligate e chiusura di tutte le aperture secondarie;
- sorveglianza attiva degli accessi, con contingentamento del numero dei clienti;
- accesso consentito solo a chi indossa mascherina protettiva, che copra naso e bocca;
- rispetto della distanza interpersonale di almeno 1,8 metri;
- delimitazione dell'area di vendita da parte di ciascun titolare di posteggio, consentendo al massimo la presenza in prossimità del banco di due clienti per volta;
- il titolare dovrà mettere a disposizione della clientela gel disinfettante per le mani e guanti monouso oppure garantire direttamente la distribuzione della merce ai clienti;
- il titolare dovrà assumere impegno espresso sottoscritto in ordine al rigoroso rispetto delle misure indicate, assumendosi la responsabilità di osservarle e farle osservare alla clientela;
- Sono sospese le operazioni di spunta sui posteggi liberi, sia nei mercati settimanali che nei posteggi fuori mercato;
- Non verrà conteggiata ai fini della decadenza del titolo abilitativo l'assenza eventualmente maturata;

3) di integrare il contenuto della propria precedente ordinanza n. 24/2020 anche in senso modificativo, alla luce delle recenti evoluzioni dell'emergenza COVID 19, escludendo dal divieto relativo allo svolgimento dei mercati settimanali di Cecina la parte relativa alla vendita dei soli generi alimentari, che è pertanto consentita nelle modalità e termini sopra indicati;

DISPONE

Di pubblicare la presente Ordinanza sul sito web del Comune, sugli strumenti di comunicazione dell'Ente e di comunicarla ai soggetti gestori dei Servizi ed alle Associazioni di Categoria interessate.

la trasmissione della presente ordinanza a:

- Prefettura di Livorno;
- Azienda Usl Toscana Nord Ovest;
- Regione Toscana;
- Polizia Municipale;

AVVERTE CHE

- la presente ordinanza ha decorrenza dalla data odierna e comunque fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legge 19/2020;
- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.4, c. 1 e 2 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19.
- avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

IL SINDACO
(Samuele Lippi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

TORI

ORDINANZA SINDACALE N° DEL




1.6 mt

9.40 MT



9.40 MT

Totale banchi n° 54



9.40 MT

9.40 MT

1.50 mt

50

49

48

47

45

44

43

42

41

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

24

26

22

21

20

19

18

17

16

15

14

27

28

20

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40